



## Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)

prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

### Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Proposta n. 134 del 17/12/2024

<b>Oggetto:</b>	Nomina n. 5 componenti della commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'ex art. 148 del D. Leg.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii..
-----------------	--

#### L'Assessore con delega allo Sviluppo Urbano e Piccole Opere

##### PREMESSO che:

la parte terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, disciplina la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, individuando:

- all'art.146 lo specifico procedimento amministrativo dell'autorizzazione paesaggistica quale atto presupposto per apportare modifiche o trasformazione agli immobili ed alle aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 dello stesso Codice, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, del sopra richiamato Codice;

- all'art.146, comma 9, lo specifico procedimento amministrativo dell'autorizzazione paesaggistica semplificata come disciplinata dal *Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità*" di cui al d.P.R. n.139/2010;

- all'art.167 lo specifico procedimento amministrativo dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, per i seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quell' legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori eseguiti senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, ma comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- l'art. 148 *Commissioni locali per il paesaggio* del richiamato Codice prevede che 1. *Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.* 2. *Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.* 3. *Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159;*

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1122 del 19.06.2009 in merito al principio di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio;

**VISTI** i seguenti provvedimenti legislativi Regione Campania, per la parte non incompatibile con la legislazione successiva, secondo la ricostruzione del TAR Campania, sez. I, sent. n. 1260/2020:

- la Legge Regionale 23 febbraio 1982, n. 10 *"Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65 "Tutela dei beni ambientali"*, in particolare l'allegato 1 alla L.R. n.10 del 23 febbraio 1982 recante *"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate della Regione Campania ai Comuni con legge 1 settembre 1981 n. 65 - Tutela dei Beni*

*Ambientali"* stabilisce, tra l'altro, in ordine alla nomina dei cinque membri esperti in materia di beni ambientali, quanto appresso: ... *"il parere espresso della Commissione Edilizia comunale integrate da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline Agricolo Forestale, Naturalistica, Storiche, Pittoriche, Arti figurative e, Legislazione Beni Culturali. Per la nomina dei membri esperti, che non dovranno essere dipendenti o amministratori del Comune interessato, ogni Consigliere può esprimere ..."*;

-la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n.16 "Norme sul governo del territorio";

-la Legge Regionale 5 gennaio 2011, n. 1 - *"Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19" (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa)*;

**RILEVATO** che, sullo specifico procedimento di nomina vigente nella Regione Campania si è recentemente espresso il Giudice Amministrativo (sentenza T.A.R. Campania - Napoli, n. 1260/2020), chiarendo che:

-sul punto del "voto limitato" recato della L.R. 10/1982, la stessa debba intendersi abrogata dalle sopravvenute indicazioni della L.R. 16/2004 *dovendosi in contrario ravvisare una riespansione della regola generale per la quale tutti i membri del consiglio comunale esercitano pienamente il proprio diritto di voto senza limitazioni, dovendosi infatti ritenere che le regole sul voto limitato costituiscano eccezione al principio della piena rappresentanza dei singoli Consiglieri Comunali chiamati ad esprimere pienamente il proprio voto. Peraltro, a tali considerazioni deve aggiungersi che la Commissione locale per il paesaggio svolge valutazioni di tipo consultivo in materie connotate da discrezionalità tecnica, secondo quanto dettagliato nell'allegato alla ripetuta legge regionale n. 10/1982, in base alla quale la commissione è investita dei compiti: a) di esprimere parere in merito alle materie di cui all' art. 82 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977, non comprese tra quelle sub - delegate ai Comuni ai sensi del II Comma dell' art. 6 della legge Regionale 1 settembre 1981, n. 65; b) di fornire consulenza in materia di Tutela del Beni Ambientali, Paesistici ed Architettonici e di uso di edifici di particolare pregio e, comunque, su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunitaria o Provinciale interessata riterrà opportuno sottoporle. Ne consegue che profilo della colorazione politica non avrebbe, e non dovrebbe avere, alcuna conseguenza sulle valutazioni compiute dai singoli membri della CLP chiamati a fornire valutazioni e pareri sulla esclusiva base della propria professionalità, con conseguente natura recessiva delle esigenze di tutela delle minoranze consiliari (cfr. Tar Campania, sez. I, 18 giugno 2019, n. 3359).*

**DATO ATTO** che la disposizione di cui all'art. 4 comma 1, let. m.) della L.R. n. 1/2011 recante modifiche alla L.R. n. 19/2009 e alla L.R. n. 16/2004 ha abrogato, di fatto l'art. 41 commi 2 e 3 della L.R. n. 16/2004 inerente l'istituzione e l'indicazione elettiva dei componenti dell'Organo Collegiale, avente funzioni consultive in materia paesaggistica-ambientale;

**RITENUTO** doversi uniformare a quanto partecipato dalla nota dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Campania, al fine di non pregiudicare una vocation legis che avrebbe posto i comuni nell'impossibilità di esercitare la delega loro conferita, con nota prot. n. 942/SP del 07/07/2011, ha evidenziato che per l'istituzione, la composizione e la definizione dei compiti del predetto Organo Collegiale, deve essere applicato quanto previsto dall'Allegato 1 della L.R. n. 10/82 tranne che sul punto del voto limitato;

#### **CONSIDERATO :**

- che con delibere di Consiglio Comunale n. 34 del 21/07/2020 e n. 39 del 27/07/2021 veniva nominata la Commissione Locale per il Paesaggio;
- che gli artt. 30 e successivi del vigente RUEC disciplinano le attività della CLP;
- che occorre procedere alla costituzione della nuova Commissione Locale per il Paesaggio, in sostituzione della precedente, in ossequio al dettato normativo costituita da n. 5 esperti esterni, eletti dal Consiglio Comunale;
- che sussiste la necessità di dotare l'Ente della Commissione in argomento al fine di evitare una sospensione delle attività connesse agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
- che l'Amministrazione Comunale intende attribuire alla CLP le competenze per l'esame degli interventi sugli immobili ricadenti nel Piano di Recupero vigente "PdR";
- che per la nomina a componente della CLP da parte del Consiglio Comunale, non sarà corrisposto alcun compenso per le attività della CLP;
- che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente avviso pubblico prot. n. 50902 del 08/10/2024 con scadenza alla data del 07/11/2024 e successiva riapertura termini dal 14/11/2024 al 29/11/2024, per la presentazione di domanda di candidatura a nuovo componente della Commissione Locale per il Paesaggio;
- che sono pervenute a seguito del predetto avviso pubblico n. 9 candidature di professionisti con allegata domanda di partecipazione e curriculum;
- è stata accertata la rispondenza delle candidature ai requisiti prescritti dall'Avviso Pubblico;
- l'elenco è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente prot.n. 63948 del 16/12/2024 e trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale con nota prot. n. 63981 del 16/12/2024;

**Ritenuto** di procedere alla formazione di un elenco di esperti, di qualificata esperienza, per la nomina di cinque componenti della nuova Commissione Locale per il Paesaggio da sottoporre al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., dando atto che detti membri dovranno esse esperti in:

- 1. Beni Ambientali;
- 2. Storia dell'Arte e Arti Figurative e Pittoriche;
- 3. Discipline Agricolo Forestali e Naturalistiche;
- 4. Discipline Storiche;
- 5. Legislazione dei Beni Culturali;

**DATO ATTO che:**

-viene acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.lgs. 267/2000;

-non è stato necessario acquisire il parere di regolarità contabile trattandosi di atto che non incide sulla situazione economico- finanziaria dell'Ente;

si procederà alla votazione a scrutinio segreto;

**PROPONE**

Per i motivi esposti innanzi, che qui si intendono integralmente riportati:

- **nominare n. 5 componenti** esperti esterni all'Amministrazione comunale, a seguito di votazione , nelle seguenti discipline:
  - 1. Beni Ambientali;
  - 2. Storia dell'Arte e Arti Figurative e Pittoriche;
  - 3. Discipline Agricolo Forestali e Naturalistiche;
  - 4. Discipline Storiche;
  - 5. Legislazione dei Beni Culturali, per la formazione della Commissione Locale per il paesaggio ex art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- **Di dare atto che** per espressa volontà dell'Amministrazione Comunale tra le competenze della CLP rientrano anche gli interventi su immobili ricadenti nel Piano di Recupero vigente "PdR";
- **Di stabilire** che ai componenti della CLP non sarà riconosciuto alcun compenso;
- **Di dare mandato** al Dirigente dell'Area Urbanistica per il seguito di competenza.

**Il Proponente**  
**CORBO NICOLA**

